

Edizione di lunedì 18 Ottobre 2021

EDITORIALI

Oggi la 57esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

La “sanatoria” del credito d'imposta R&S nel Decreto Fiscale
di **Debora Reverberi**

DICHIARAZIONI

Modello 770/2021: gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2020
di **Federica Furlani**

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – I° parte
di **Luca Mambrin**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: l'analisi di comparabilità deve riguardare solo i soggetti indipendenti
di **Marco Bargagli**

PODCASTING

Festival del Podcasting 2021: il canale del futuro è l'audio
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Oggi la 57esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Alle ore 9 il consueto appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, giunta alla sua **57esima puntata**: andiamo a vedere gli argomenti che verranno trattati quest'oggi.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza dei **provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate**: fra questi quello che contiene il modello per la presentazione dell'**istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto** previsti dai **decreti Sostegni e Sostegni-bis**.

Passeremo quindi all'esame della **prassi dell'Agenzia delle Entrate**: nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 circolare** e **24 risposte ad istanze di interpello**.

La [circolare è la n. 12/E del 14 ottobre](#), che si occupa delle **agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa da parte dei giovani under 36**: diverse le **indicazioni interessanti** formulate da parte dell'Agenzia, alcune delle quali confermano quanto già anticipato in alcune risposte ad istanze di interpello.

Fra le **risposte ad istanze di interpello**, commenteremo la [n. 697 dell'11 ottobre](#), che tratta la tematica del **sismabonus acquisti** in una fattispecie particolare.

Il documento di prassi fa un'utile trattazione dei **diversi adempimenti "procedurali"** legati all'applicazione dell'agevolazione e opera una **distinzione tra le diverse misure di detrazione applicabili per l'acconto e il saldo sul prezzo versati da parte dell'istante**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo la **sentenza n. 36959 delle Sezioni Unite penali** relativamente alle **motivazioni del sequestro preventivo**: la fattispecie è di particolare interesse proprio per i **reati tributari**, per i quali spesso vengono eseguiti sequestri preventivi finalizzati, in caso di condanna, alla successiva confisca obbligatoria.

Durante la sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** proseguirà invece l'analisi avviata la scorsa puntata e dedicata all'indicazione degli **aiuti anti-Covid nel modello Redditi**, concentrando questa volta l'attenzione sul **credito d'imposta sanificazione** e su quello per l'**adeguamento dei luoghi di lavoro**.

Nell'ambito della sessione **caso operativo**, invece, **Debora Reverberi** esaminerà la disciplina del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** effettuati nel 2021 e 2022 come modificata dal **decreto Sostegni-bis**, soffermandosi sulla **procedura di accesso al bonus con prenotazione entro il 31 ottobre**.

Roberto Bianchi, nella rubrica **approfondimento**, si occuperà del **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021**, attuativo della disciplina della c.d. "super ACE" ([art. 19 del D.L. 73/2021](#)), il quale fornisce utili indicazioni in merito alle modalità applicative dell'**agevolazione per le società holding**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

La “sanatoria” del credito d'imposta R&S nel Decreto Fiscale

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con comunicato stampa n. 41 del 15 ottobre, il **Consiglio dei Ministri** ha annunciato l'approvazione del **Decreto Fiscale**, contenente, fra gli altri, *“alcuni correttivi alla disciplina del credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura”*.

Il testo approvato dal CdM prevede, all'articolo 5, commi da 7 a 12, una **“procedura di riversamento spontaneo”**, senza sanzioni e interessi, del credito d'imposta R&S ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii. maturato nei periodi d'imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

L'ambito applicativo della **“sanatoria R&S”** è circoscritto a fattispecie caratterizzate da **condotte in buona fede dei contribuenti**, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili:

- **soggetti che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S** ai fini del credito d'imposta e **sostenuto le relative spese**;
- **soggetti che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera** (ammessa a partire dal periodo d'imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all'[articolo 1, comma 72, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) ovvero **attribuendo rilevanza a spese relative alle attività di R&S svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato**;
- **soggetti che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili** (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di **determinazione della media storica 2012-2014**.

Al contrario, l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo risulta **precluso alle fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente**, attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti e ai casi in cui **non sia stata prodotta adeguata documentazione atta a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese**.

Qualora l'indebita compensazione del credito R&S sia già stata constatata dall'Ente accertatore occorre distinguere, con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale:

- i casi di credito R&S oggetto di contestazione con **atto di recupero o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi**, situazione in cui è **precluso l'accesso alla procedura**;
- i casi di violazioni constatate con atto istruttorio oppure di contestazioni con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi **non ancora divenuti definitivi**, situazioni in cui **il contribuente può accedere alla procedura per l'intero importo oggetto di recupero, accertamento, constatazione con impossibilità di rateazione**.

La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dagli Uffici delle Entrate a **“sanatoria” avviata, con conseguente decadenza** dalla stessa.

La **“procedura di riversamento spontaneo”** delineata è subordinata all'**invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022** (secondo modello e contenuto da definirsi con provvedimento del direttore dell'AdE da emanare entro il 31.05.2022) con indicazione:

- del periodo o periodi d'imposta di maturazione del credito R&S;
- dell'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- *“degli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e spese ammissibili”*.

Le modalità e i termini di riversamento del credito R&S indebitamente compensato sono così sintetizzabili:

- **in unica soluzione entro il 16.12.2022;**
- **in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12 del 2022, 2023 e 2024**, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal 17.12.2022 e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, l'iscrizione a ruolo e l'applicazione di sanzioni pari al 30% oltre interessi ex [articolo 20 D.P.R. 602/1973](#) decorrenti dal 17.12.2022.

Importante precisazione è che **il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione** di crediti d'imposta ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Il perfezionamento della procedura, che si verifica col pagamento integrale dell'importo comunicato all'AdE, produce una conseguenza di grande rilevanza per gli imprenditori: **la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti d'imposta superiori a 50.000 euro l'anno** ex [articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#).

Non resta ora che **attendere il testo definitivo del Decreto Fiscale** destinato ad approdare in Gazzetta Ufficiale.

DICHIARAZIONI

Modello 770/2021: gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2020

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **2 novembre**, le società e gli enti commerciali soggetti all'Ires che nel corso del 2020 hanno pagato ai soci utili e/o proventi equiparati in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, certificati consegnando agli stessi percettori entro lo scorso 31 marzo il Modello Cupe, devono presentare il **Modello 770/2021** compilando i quadri SI ed SK.

Ricordiamo che il modello Cupe **deve essere rilasciato** solo nel caso di somme distribuite **non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva**, pertanto esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017.

Dagli **utili prodotti dal 2018**, infatti, il **trattamento fiscale di dividendi** da partecipazioni **qualificate e non qualificate** percepiti da persone fisiche private, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, è stato **equiparato**: entrambe le fattispecie sono assoggettate a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, e **non vanno pertanto certificate** con il Modello Cupe **né riportate nel Modello 770** (in tal caso, come vedremo, va **solo compilato il quadro SI**). I **dividendi non confluiscono neppure nella dichiarazione** dei redditi della persona fisica, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale, dal 2018, circa la **tassazione dei dividendi**, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa**: ritenuta a titolo di imposta del **26%**.
2. **società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa**: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%).
3. **società di capitali ed altri soggetti Ires**: base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a

partecipazioni qualificate, è prevista tuttavia una **disciplina transitoria** che prevede il mantenimento della **disciplina ante L. 2015/2017**:

- alle sole riserve di utili formati fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a **partecipazioni qualificate**, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al **49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al **58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Le società e gli enti commerciali soggetti ad Ires che hanno pagato (a prescindere dalla data di delibera) ai soci utili (o proventi equiparati) nell'anno 2020 devono pertanto presentare entro il prossimo 2 novembre il **modello 770/2021** compilando:

- il **quadro SI**, su cui specificare l'ammontare degli utili e proventi equiparati pagati nel 2020, indicando l'eventuale aliquota d'imposta applicata, la ritenuta, se a titolo d'acconto o di imposta, e il tipo di utile o provento;

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2020 IN QUALITÀ DI EMITTENTE					
SI3	1				
UTILI E PROVENTI EQUIPARATI					
SI4	Somme pagate nel 2020		Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
	1	2	3	4	5
			%		
SI14	non assoggettate				

- il **quadro SK**, dedicato ai dati dei soggetti percettori degli utili corrisposti nel 2020, da compilarsi esclusivamente in caso di somme distribuite non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (in questo ultimo caso andrà quindi compilato solo il quadro SI).

Nel **quadro SK** vanno indicati anche i **dati relativi agli utili corrisposti al soggetto percettore**, indicando distintamente, per la diversa tassazione a cui sono sottoposti, come sopra indicato, i dividendi da utili ante 31.12.2007, da utili post 31.12.2007 ma ante 31.12.2016, i dividendi da utili post 31.12.2016.

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo riferuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
			<input type="checkbox"/>				
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 32			Dividendo da utili post 31/12/2016 33	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 34		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016 35	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 36

Il quadro va compilato anche in caso di **dividendi corrisposti a società semplici** che, **a partire dal 1° gennaio 2020**, in base all'[articolo 32-quater D.L. 124/2019](#), **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci** e come tali seguono le specifiche regole di tassazione (ad esempio se il socio è una persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, il dividendo sarà tassato con applicazione della ritenuta d'imposta del 26%).

Di conseguenza, sulla base delle **informazioni ricevute dalla società semplice**, l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta dovranno compilare il **quadro SK** indicando i **dati dei soci** delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali **non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva**.

Tuttavia, considerando il **regime transitorio previsto ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 32-quater** che stabilisce che il suddetto **regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di dividendi** formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continuando pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, in tale ultimo caso nel **quadro SK** dovranno essere indicati i **dati della società semplice e non dei soci**.

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – I° parte

di **Luca Mambrin**



Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l'[articolo 12 D.L. 34/2019](#) ha esteso l'**obbligo di fatturazione elettronica** negli scambi tra Italia e San Marino.

Il D.M. 21.06.2021 entrato in vigore il 01.10.2021, in sostituzione del previgente D.M. 24.12.1993 contiene le disposizioni attuative della norma e la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, mentre il Provvedimento del 05.08.2021 contiene le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

È previsto un **periodo transitorio** dal **01.10.2021** al **30.06.2022** durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in **formato elettronico** o utilizzare ancora il **formato cartaceo**; a decorrere dal **01.07.2022** la norma sarà a regime e **le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico**, salvo specifiche esclusioni di legge.

In particolare, il Decreto regola gli **scambi di beni con San Marino** distinguendo tra:

- **cessioni di beni** verso San Marino;
- **acquisti di beni** da San Marino con e senza addebito d'imposta.

Le fatture relative a **cessioni di beni** spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in **formato elettronico** da soggetti passivi d'imposta **residenti, stabiliti o identificati in Italia**, nei confronti di operatori economici sanmarinesi identificati nel territorio dalla Repubblica di San Marino, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vanno trasmesse tramite lo **Sdi** all'ufficio tributario di San Marino. L'ufficio tributario, una volta verificato il **regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione**: **convalida la regolarità della fattura**; **comunica l'esito del controllo** al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico. La fattura, una volta

convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano **all'interno della propria area riservata** del portale "Fatture e corrispettivi", il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i **quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura, l'operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va **assoggettata ad iva**: l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi** deve emettere nota di variazione, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Recentemente l'Ufficio Tributario di San Marino, con la **circolare n. 92466 del 31.8.2021** ha reso noto il **codice destinatario** composto dal 7 caratteri alfanumerici (**2R4GT08**) che deve essere obbligatoriamente inserito nel campo "*codice destinatario*" della fattura elettronica, pena lo scarto della stessa.

Pertanto, ai fini della **corretta compilazione della fattura elettronica** l'operatore italiano dovrà riportare:

- il **numero identificativo** del cessionario sanmarinese;
- nel **campo codice destinatario** il codice "**2R4GT08**";
- nel **campo natura** il **codice N3.3**.

Come detto, fino al 30.06.2022 è possibile per gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino **emettere le fatture in formato cartaceo**; dal **01.07.2022** invece tale facoltà sarà possibile solo per i soggetti non obbligati per legge all'emissione della fattura elettronica.

Nel caso di **fattura cartacea** il documento deve essere emesso in **tre esemplari**, due dei quali vanno consegnati al cessionario sanmarinese.

Se entro **quattro mesi** dall'emissione della fattura l'operatore italiano non ha ricevuto dal cessionario **l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario San Marino** è tenuto a darne comunicazione allo stesso Ufficio e per conoscenza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Inoltre se entro i trenta giorni successivi non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata **dovrà emettere una nota di variazione**, ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

In conclusione, quindi, le **operazioni attive** relative a beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono **non imponibili**, ai sensi degli [articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972](#), **se ricorrono le seguenti condizioni**:

- in caso di fattura elettronica, se **l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento**;

- in caso di **fattura cartacea**, se il cedente è in possesso di un **esemplare della fattura** restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino – Uff. tributario*".

Infine le **operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi saranno assoggettate ad Iva Italia**, ad esclusione delle **cessioni di mezzi di trasporto nuovi** e delle **vendite a distanza**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price: l'analisi di comparabilità deve riguardare solo i soggetti indipendenti

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il “*transfer pricing*” è una materia che **riveste fondamentale importanza** per le imprese ad **ampio respiro internazionale** e viene definita, tra gli addetti ai lavori, come quella **pratica** adottata all'interno di un **Gruppo di imprese**, attraverso la quale si realizza un **trasferimento di quote di reddito** tra consociate mediante **l'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi** ad un valore diverso da quello che **sarebbe stato pattuito** tra entità indipendenti.

A **livello domestico**, la normativa di riferimento in ambito TP è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) a norma del quale: “***I componenti del reddito*** derivanti da operazioni con **società non residenti nel territorio dello Stato**, che direttamente o indirettamente **controllano l'impresa**, **ne sono controllate** o sono **controllate dalla stessa società che controlla l'impresa**, sono determinati con **riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza** e in **circostanze comparabili** se ne deriva un **aumento del reddito**. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le modalità e alle condizioni di cui **all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**”.

Come rilevabile nelle **linee guida Ocse** “*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*” il *transfer pricing* non è una **scienza esatta**, ma richiede un **attento giudizio**, sia da parte dell'amministrazione fiscale che del contribuente.

A **livello internazionale**, per determinare il valore corretto dei prezzi di trasferimento infragruppo, occorre fare riferimento al “**principio di libera concorrenza**” (c.d. ***arm's-length principle***).

Lo stesso è contenuto **nell'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione** e sancisce che quando due o più **imprese** tra loro **indipendenti** pongono in essere tra di loro **transazioni commerciali**, le relative **condizioni economiche e finanziarie** devono essere determinate dal

mercato.

Tuttavia, come si legge nelle richiamate **linee guida TP**, in alcuni casi il **principio di libera concorrenza** può **comportare**, sia per il contribuente che per l'amministrazione fiscale, **l'onere amministrativo di valutare una grande quantità, e vari tipi, di transazioni transnazionali**.

Questo comporta, per le **amministrazioni fiscali** e per i contribuenti grandi difficoltà a ottenere notevoli **informazioni economiche**, in quanto il **principio di libera concorrenza** richiede di solito che i contribuenti e le amministrazioni fiscali **valutino le transazioni economiche e le attività commerciali svolte da imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività svolte dalle imprese associate**.

Inoltre, per stessa ammissione dell'Ocse:

- le **informazioni accessibili** possono **risultare incomplete e difficili da interpretare**;
- **può essere oneroso ottenere altre informazioni** a causa della differente **localizzazione geografica delle imprese che operano in differenti mercati di riferimento**;
- potrebbe risultare impossibile **ottenere informazioni dalle imprese indipendenti per problemi di riservatezza**;
- in alcuni casi **l'informazione su un'impresa indipendente**, che potrebbe risultare rilevante, può **semplicemente non esistere**, oppure **possono non esistere imprese indipendenti comparabili**, per esempio nel caso in cui il settore commerciale oggetto di analisi di comparabilità abbia **raggiunto un elevato livello di integrazione verticale**.

L'analisi di comparabilità riveste un **ruolo fondamentale nell'ambito del *transfer pricing***.

Come rilevato dalla **prassi operativa**, essa va effettuata al fine di:

- **valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni *intercompany*** oggetto di esame;
- dimostrare il **rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della *tested party***, mediante la **comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti**.

La comparazione potrà infatti **ritenersi affidabile solo qualora funzioni, rischi e *assets* impiegati dai terzi indipendenti** (utilizzati quali *comparables*) risultino **"similari"** a quelli impiegati dalle **entità coinvolte nella transazione in verifica**.

Infatti, **l'individuazione e selezione di transazioni comparabili** con quella in verifica non possono **prescindere da un'indagine accurata di funzioni (effettivamente) svolte, rischi realmente assunti e *assets* in concreto impiegati dalle parti** (cfr. Manuale in materia di **contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della **Guardia di Finanza** volume III – parte V – capitolo 11 *"Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale"*, pag. 370).

Anche le **linee Guida dell'Ocse confermano l'importanza primaria dell'analisi funzionale**, onde valutare il **grado di comparabilità tra le transazioni di imprese differenti**.

Infatti, si parte dell'assunto che le **imprese indipendenti stabiliscano il corrispettivo** applicato nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi **considerando le funzioni economiche svolte dalle parti**, non solo in termini di "numero", ma **considerando la frequenza, la natura e il valore delle stesse**.

Quindi, le **funzioni svolte (c.d. profilo funzionale)**, i rischi assunti e gli **asset impiegati nel processo produttivo** hanno un'**influenza diretta** nella determinazione del prezzo e indiretta nel **marginale lordo e nell'utile**, indici che **rappresentano i possibili oggetti della comparazione**.

Gli **effetti del Covid-19 sui prezzi di trasferimento infragruppo** incidono pesantemente anche in tema di **analisi di comparabilità** c.d. "*comparability analysis*", come sottolineato dall'Ocse nel **documento datato 18 dicembre 2020**, denominato "*Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic*".

Nello specifico, ai fini **dell'analisi di comparabilità** si rende necessario rivalutare l'**attendibilità dei dati storici raccolti nel tempo da parte delle multinazionali** (in **periodi antecedenti al Covid-19**), nell'**ambito dell'analisi di comparabilità** effettuata dalle singole imprese, con il precipuo scopo di valutare la **congruità dei prezzi infragruppo**.

Di conseguenza, occorre operare nuovi **approcci pratici** indispensabili per gestire le **asimmetrie informative derivanti dalla pandemia** e operare, simmetricamente, mirati **"aggiustamenti di comparabilità"**.

Con **specifico riferimento all'analisi di comparabilità** e all'importanza di individuare, in tale ambito, **"soggetti indipendenti" utilizzati come comparabili (comparables)**, si cita il **recente orientamento** espresso dalla **suprema corte di Cassazione**, sezione 5 civile, nell'[ordinanza n. 25025 pubblicata in data 16.09.2021](#).

La decisione espressa *in apicibus* prende le mosse da una verifica fiscale eseguita in tema di *transfer pricing*: secondo la **prospettazione difensiva** il giudice di merito, **avallando l'operato dell'Ufficio** che aveva individuato, nell'accertamento in tema di *transfer price*, nella società Alfa S.r.l. il **soggetto comparabile**, il quale aveva violato e falsamente applicato la normativa di riferimento in quanto tale Società, facente parte anch'essa di un gruppo multinazionale, **non poteva considerarsi un soggetto "indipendente" operante in un libero mercato**.

In tale contesto, gli Ermellini hanno rilevato che:

- nel **valutare il metodo comparativo utilizzato dall'Ufficio**, al fine della **determinazione del valore normale** di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) la **società selezionata**, facendo anch'essa riferimento a **politiche di prezzi di trasferimenti da parte del suo Gruppo**, **non poteva essere per definizione un "soggetto indipendente"** con il quale effettuare la

comparazione;

- ***“risulta del tutto arbitrario, nel confronto tra le due imprese, asserire che il prezzo praticato da una delle due è quello di mercato mentre l’altro non lo è”;***
- si tratta di statuizione che **investe l’illegittimità del metodo** utilizzato dall’Ufficio (o, meglio, l’individuazione del soggetto di comparazione), che **costituisce presupposto dell’accertamento tributario**.

PODCASTING

Festival del Podcasting 2021: il canale del futuro è l'audio

di **Ester Memeo** - Podcast Producer

Il **Festival del Podcasting 2021** si è concluso lo scorso weekend dell'8 e 9 ottobre nella sua sesta edizione. Le due giornate ricche di **workshop** e tavole rotonde sono state il punto di incontro tra industria dell'audio, realtà editoriali, *brand* e *podcaster* indipendenti.

Il Festival si è svolto *online* per entrambi i giorni e in presenza nella sola giornata del sabato a Le Village a Milano. Oltre 100 gli *speaker* intervenuti nel programma e 6 dirette *streaming* in contemporanea per imparare, migliorare e far crescere il *podcast* attraverso le esperienze personali e professionali dei *podcaster*.

Negli ultimi anni il Festival del Podcasting è diventato un appuntamento fisso per gli amanti della comunicazione audio e una grande occasione per fare *network* e confrontarsi con diversi punti di vista. Sostenuto e promosso dall'**Assipod, Associazione Italiana Podcasting**, l'evento ha coinvolto professionisti e appassionati che grazie al *podcast* hanno diffuso la cultura dell'audio nella comunicazione.

Il *podcast*, per la sua caratteristica di fruizione, si è affermato come **genere nuovo capace di creare un impatto culturale altissimo** e mettere in **primo piano il contenuto**. La tendenza è quella di fruire di *podcast* orientati all'*edutainment*, alla divulgazione e all'informazione creando uno spazio protetto in cui affrontare anche temi sociali difficili da trattare in altri contesti.

La pandemia ha generato nuovi bisogni di informazione e il *podcast* si è rivelato un **ottimo canale di divulgazione** anche per realtà apparentemente lontane dal mondo dell'audio. Radio, *brand* e grandi realtà editoriali hanno investito nel *podcast* e continuano a farlo proprio per intercettare questi nuovi bisogni e offrire contenuti di approfondimento utili soprattutto a sensibilizzare e coinvolgere le nuove generazioni.

Notevole è stata la presenza dei *podcaster* indipendenti che hanno portato la loro esperienza al tavolo di discussione: dalla psicologia alla salute, dal cinema all'educazione sessuale, dal *public speaking* alle strategie di monetizzazione e supporto alla creazione.

Non sono mancati i momenti di *networking* e condivisione, elementi su cui si basa l'intero spirito del Festival del Podcasting. Al termine delle due giornate sono stati presentati alcuni dei *podcast* emergenti dell'ultimo anno, dando agli autori la possibilità di far conoscere i loro progetti alla community.

Fare *podcasting* oggi è più semplice grazie alla crescente attenzione che i grandi *player* e le piattaforme stanno rivolgendo a questo canale di comunicazione.

Cresce l'informazione,
cresce la domanda
e allo stesso tempo si alza lo *standard* qualitativo.
Sarà questo che determinerà il futuro dell'audio.

